

[DL n. 39/2021 - Green pass - Obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente mancato possesso](#)

11 Ottobre 2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'8 ottobre 2021 è stato pubblicato il [D.L. n. 139/2021](#), recante “*Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*”, in vigore dal 9 ottobre 2021.

L’art. 3 del suddetto D.L. introduce nel D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, il **nuovo art. 9-octies**, rubricato “**Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro**”.

Questa nuova norma, che va a integrare la disciplina sull’obbligo di green pass in ambito lavorativo introdotta dal D.L. n. 127/2021 (cfr. da ultimo comunicazione Ance dell’8 ottobre 2021), richiesta dall’ANCE in sede di audizione sulla normativa del green pass presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, dispone che, **in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative finalizzate a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni aventi a oggetto il mancato possesso del green pass ^[1] con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.**

[1] Di cui al comma 6 dell’art. 9-septies del citato D.L. n. 52/2021, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 127/2021.